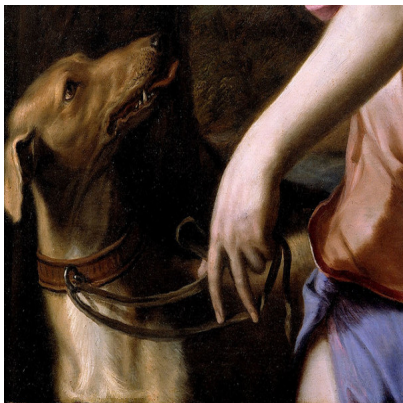




Art. 2052 c.c.: rileva l'uso non la custodia

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 31 ottobre 2025 n. 28839) rileva che le censure poste al base del motivo di ricorso in esame sono fondate su un assunto di diritto erroneo, ossia quello di ritenere che, ai sensi dell'art. 2052 c.c., dei danni causati dagli animali risponde chi ha, in concreto, la temporanea custodia dell'animale, in qualche modo assimilando tale fattispecie normativa a quella dell'art. 2051 c.c., relativo alle cose. Il Collegio chiarisce invece che: *al contrario, la fattispecie normativa speciale di imputazione della responsabilità prevista dall'art. 2052 c.c., non è affatto costruita sulla nozione di custodia, bensì su quella di utilizzazione, ovvero dovrebbe forse dirsi, più precisamente di sfruttamento economico o funzionale: risponde dei danni chi utilizza l'animale per trarne una propria utilità. Del resto, lo stesso art. 2052 c.c. esclude espressamente che abbia rilievo, ai fini della responsabilità, il fatto che l'utilizzatore dell'animale ne abbia la custodia o meno. In altri termini, dei danni causati dagli animali risponde, alternativamente, il proprietario, ovvero il soggetto che si serve dell'animale per soddisfare un proprio interesse, non il suo custode, in quanto tale.*

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la disposizione per cui *chi si serve di un animale è responsabile dei danni dallo stesso cagionati per il tempo in cui lo ha in uso*, trova il proprio fondamento nel principio per cui **chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso** (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10189 del 28/04/2010: in questa decisione è stata esclusa la responsabilità di un militare che aveva subito danni a causa della condotta di un cavallo che montava per servizio e che, quindi, era evidentemente nella sua custodia di fatto; nel medesimo senso si pone la giurisprudenza di questa stessa Corte sulla responsabilità del maneggio per i danni causati dai cavalli affidati ai cavalieri che li noleggiavano, fondata sul principio per cui ci si può servire di un animale anche tramite terzi, cui l'animale è affidato e, in tal caso, la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. grava comunque sul soggetto che si serve dell'animale tramite il terzo, e non sul terzo affidatario e, cioè, custode temporaneo dello stesso; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 979 del



21/01/2010; Sez. 3, Sentenza n. 14743 del 17/10/2002; Sez. 3, Sentenza n. 12025 del 12/09/2000; Sez. 3, Sentenza n. 12307 del 04/12/1998)â??.

Ã?, quindi, evidente che: â??la stessa prospettazione del ricorrente, secondo cui il cane responsabile del danno, pacificamente di sua proprietÃ , avrebbe dovuto ritenersi nella â??custodiaâ? del suo dipendente, quale custode della proprietÃ dove era tenuto lâ??animale, in quanto egli era spesso a lungo assente da detta proprietÃ e il Ne.Fa. si occupava, pertanto, del cane e dei suoi bisogni, non Ã sufficiente, giÃ in diritto ancor prima che in fatto, ad escludere la sua responsabilitÃ ai sensi dellâ??art. 2052 c.c., non avendo alcun rilievo la effettiva â??custodiaâ? dellâ??animale e non essendo, dâ??altronde, neanche stata adeguatamente allegata, prima ancora che provata, una situazione tale da configurare una utilizzazione dellâ??animale per la soddisfazione di un interesse proprio. Quello che pare emergere chiaramente dagli atti di causa Ã che il cane del Ga.Gi. era utilizzato nella sua proprietÃ (non ha rilievo stabilire se per fini di difesa o di compagnia) e, pertanto, esso era affidato al custode di tale proprietÃ , affinché questi lo accudisse, ma comunque per soddisfare un interesse proprio del Ga.Gi. e non certo un interesse del suo dipendente. La Corte dâ??Appello solo apparentemente sembra avere assunto a fondamento della sua decisione il principio per cui avrebbe rilievo, ai fini della responsabilitÃ di cui allâ??art. 2052 c.c., se il cane era nella â??custodiaâ? del Ne.Fa. o meno e, in tale ottica, abbia escluso proprio tale eventualitÃ in fatto. In realtÃ lâ??errore di diritto, nella sentenza impugnata, Ã solo apparente perchÃ la Corte dâ??Appello, in definitiva, nel decidere sui motivi di gravame, si Ã limitata a confermare la sentenza di primo grado, in cui viene enunciato espressamente quanto segue: â??nel caso di specie, non soltanto non Ã in alcun modo stato provato che il Ga.Gi. abbia incaricato il Ne.Fa. di custodire il cane, in quanto custode della villa â?? non potendo in tal senso ritenersi sufficiente la mera circostanza che il proprietario abbia lasciato lâ??animale nella proprietÃ affidata al custode â?? ma in ogni caso **si sarebbe comunque trattato di una custodia nellâ??interesse del proprietario, priva di potere di autonoma gestione dellâ??animale per un proprio interesse, che sola puÃ² far scattare la liberazione del proprietario dalla responsabilitÃ** â??. Dunque, la Corte dâ??Appello, laddove afferma che non â??risulta provato che il Ga.Gi. abbia potuto avere periodi di assenza dalla propria villa, tanto lunghi, da poter sostenere che il â??pastore tedescoâ? fosse oramai nellâ??esclusivo rapporto di fatto con il dipendente, tanto da ingenerare la costante presenza di un rapporto di custodia, dal quale far discendere le responsabilitÃ di cui si discuteâ? ha, implicitamente, ma inequivocabilmente, affermato che non Ã stata raggiunta la prova della sussistenza, in capo al Ne.Fa., di un â??potere di autonoma gestione dellâ??animale per un proprio interesseâ?.

Il motivo di ricorso in esame dunque: â??per un verso, risulta manifestamente infondato in diritto (e, come tale, Ã inammissibile ai sensi dellâ??art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.), in quanto contesta la decisione sulla base di un assunto giuridico erroneo e, cioÃ , che avrebbe rilievo il rapporto di custodia di fatto dellâ??animale (piÃ¹ precisamente, avrebbe **rilievo chi sia il soggetto nella cui â??sfera di controlloâ? si trova lâ??animale, ovvero chi abbia la â??materiale disponibilitÃ** â? dello stesso) e non lâ??interesse che la sua utilizzazione Ã diretta a soddisfare; per altro verso, Ã inammissibile: b1) sia perchÃ non coglie adeguatamente lâ??effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata, piÃ¹ sopra chiarita; b2) sia perchÃ si risolve in una sostanziale contestazione della valutazione delle prove in ordine allâ??accertamento di fatto sullâ??individuazione del suddetto interesse, che la Corte dâ??Appello



ha accertato essere esclusivamente quello del proprietario del cane, e non quello del custode della propriet  dove veniva tenuto lâ animale, indipendentemente dal fatto che fosse proprio il custode dellâ immobile a soddisfare i bisogni di questâ ultimo, in assenza del proprietario  .

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

14 Nov 2025